

## CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - ESTATE 2023

1. Le presenti Condizioni Generali regolano le condizioni contrattuali relative all'acquisto e all'utilizzo delle tessere Cortina Vertical Pass e Cortina Bike Pass del Consorzio Impianti a fune di Cortina d'Ampezzo, Auronzo – Misurina, San Vito di Cadore (da qui in poi denominato CEIF). Entrambe le tessere sono dei meri titoli di trasporto per persone che consentono di utilizzare gli impianti di risalita delle imprese che abbiano aderito all'iniziativa Vertical Pass e Bike Pass, salve le precisazioni e le restrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 e contenute nel presente articolo. L'elenco degli impianti aderenti è reso disponibile sul sito [www.skipasscortina.com](http://www.skipasscortina.com). In considerazione delle incertezze legate alla mutevolezza nel tempo, delle norme e regole che incidono sull'attività e sulle libertà individuali dei cittadini (anche di circolazione), la decisione circa il periodo e l'orario di apertura nonché di chiusura degli impianti indicati nell'elenco avviene su base giornaliera, autonomamente ed a discrezione dei singoli gestori degli impianti di risalita. Conseguentemente, viene garantito soltanto il funzionamento degli impianti di risalita indicati come funzionanti nell'apposito elenco pubblicato sul sito [skipasscortina.com](http://skipasscortina.com) e per i periodi ivi specificati, che dovrà essere consultato precedentemente all'acquisto delle tessere.

2. Il CEIF, quale soggetto emittente i titoli di trasporto sopracitati, agisce in forza di mandato con rappresentanza conferito da parte di imprese autonome esercenti il trasporto a mezzo impianti a fune (i mandanti), a cui competono l'esercizio e la gestione esclusiva dei rispettivi impianti e la relativa responsabilità dei servizi di trasporto. Le imprese esercenti il trasporto per mezzo di impianti di risalita aderenti all'iniziativa Cortina Vertical Pass e Cortina Bike Pass, insieme agli utenti, sono pertanto gli unici ed esclusivi contraenti del presente contratto di trasporto, per il quale è esclusa ogni partecipazione e responsabilità da parte del CEIF, che agisce in nome e per conto delle imprese aderenti all'iniziativa.

3. La tessera a tempo consente al titolare legittimato l'utilizzo degli impianti di risalita aderenti all'iniziativa Cortina Vertical Pass e Cortina Bike Pass ed in funzione secondo quanto precisato agli artt. 1 e 5, durante il periodo di validità della tessera medesima, a seconda della tipologia acquistata (che può essere per il Vertical Pass di 1 giorno; di 3, 5 o 7 giorni anche non consecutivi nell'arco della stagione estiva, o stagionale. Per il Bike Pass di 1 giorno o di 3 giorni anche non consecutivi nell'arco della stagione estiva, o stagionale). Il periodo di validità della tessera non può in alcun modo essere modificato dopo l'acquisto. La tessera a tempo è un titolo strettamente personale, porta impressi i suoi giorni di validità, ovvero la stagione di validità per le tessere con validità stagionale. Essa può recare una sigla composta alternativamente dalle lettere M/F/J e K, che rispettivamente identificano l'appartenenza dell'utente alla categoria Maschio – Femmina – Junior (nato dopo il 01/01/2007) e Bambino (nato dopo il 01/01/2015), la tipologia di biglietto acquistata nonché il nome e cognome del titolare legittimato al suo utilizzo. La tessera a tempo non può essere ceduta a terzi, neanche a titolo gratuito, né scambiata o alterata. Al fine di ottenere lo sconto previsto per Juniores (J) e Bambini (K) sulle tessere a tempo, è necessaria, contestualmente all'atto di acquisto delle

suddette tessere, la loro presenza fisica e l'esibizione di validi documenti di riconoscimento, non sostituibili da autocertificazione, attestanti i presupposti per la concessione del suddetto sconto nei casi e nella misura indicati nel foglio illustrativo e informativo disponibile nei punti vendita, nonché pubblicato sul sito internet skipasscortina.com. La tessera a tempo per Bambini (nati dopo il 01/01/2015), ad esclusione della tessera stagionale, è gratuita in caso di contestuale acquisto a titolo oneroso da parte di un accompagnatore maggiorenne di una tessera a tempo della stessa tipologia e per lo stesso periodo, alla quale la tessera gratuita viene abbinata; la gratuità è intesa nel rapporto un Bambino (K) per un accompagnatore maggiorenne pagante. La tessera a tempo consente il trasporto delle sole persone. Per il trasporto di bici, passeggini, valigie, animali e altri oggetti e accessori, troveranno applicazione le condizioni previste dai singoli impianti di risalita. L'utente dovrà quindi informarsi presso le casse dei singoli impianti di risalita per tale trasporto. Gli impianti contraddistinti con l'apposito bollino ("sorry, no bike")\* non consentono il trasporto delle bici. I gestori declinano ogni responsabilità per eventuali danni o involontariamente arrecati ad oggetti trasportati, oltre che a capi di abbigliamento.

4. La stagione estiva ordinaria, durante la quale viene garantita l'accettazione delle tessere Cortina Vertical Pass e Cortina Bike Pass in corso di validità agli impianti in funzione e aderenti all'iniziativa del CEIF, inizia il 27/05/2023 e si conclude il 22/10/2023, salvo posticipazioni nell'apertura e/o anticipazioni nella chiusura dovute a cause di forza maggiore. Le tessere del CEIF poste in vendita verranno accettate nel relativo periodo di validità, nel rispetto delle eventuali limitazioni previste dalle norme applicabili. La portata degli impianti e le modalità di accesso agli stessi saranno regolate secondo le disposizioni delle autorità. Gli utenti prendono atto che la normativa disciplinante l'accesso e/o l'utilizzabilità degli impianti di risalita potrebbe subire modificazioni nel corso della stagione estiva ed accettano espressamente che l'utilizzo di tutti o di alcune tipologie di impianti di risalita potrebbe essere subordinato al possesso di una valida certificazione verde Covid-19 (di tipo base o rafforzata) oppure altrimenti limitato o condizionato, ad esempio tramite un contingentamento delle presenze o dei titoli di viaggio vendibili, l'obbligo di prenotazione, ecc.. Per tale ragione potrebbe essere necessario raccogliere i dati anagrafici di ciascun utente ai fini della vendita delle tessere CEIF, attivare giornalmente le suddette tessere a seguito della verifica della validità della certificazione verde COVID-19 o adattare in altro modo le consuete prassi di utilizzo delle tessere per ottemperare agli obblighi normativi. Le tessere poste in vendita e le loro modalità di emissione e di impiego possono subire variazioni in funzione della normativa in vigore. Eventuali limitazioni all'utilizzabilità degli impianti di risalita, in dipendenza del sopravvenire di norme che impongano ulteriori restrizioni (es. contingentamento, obbligo di prenotazione, possesso di Green Pass base o rafforzato, ecc.), non comportano né un diritto di recesso né un diritto al rimborso anche parziale da parte degli utenti che dunque si assumono ogni rischio al riguardo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la mancata attivazione giornaliera delle tessere ove prevista in funzione delle norme in vigore, il mancato possesso di una valida certificazione verde Covid-19, la mancata prenotazione o il superamento del contingente previsto non costituiscono titolo per alcuna forma di riduzione,

rimborso o recesso. Nell'elenco di cui all'art. 1 sono indicati, per ciascun impianto aderente, il programmato periodo e orario di apertura, che devono intendersi puramente indicativi, dovendosi per le aperture effettive consultare esclusivamente l'elenco pubblicato sul sito [skipasscortina.com](http://skipasscortina.com).

5. Salvo quanto previsto all'art. 1 non è comunque garantito il funzionamento ininterrotto, durante tutto il periodo di apertura indicato, degli impianti di risalita aderenti all'iniziativa, essendo il medesimo condizionato da alcuni fattori fuori dalla sfera di controllo degli esercenti, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le condizioni meteorologiche e di sicurezza, guasti all'impianto, la disponibilità delle fonti energetiche, pestilenze, epidemie e/o pandemie, disposizioni delle autorità e impedimenti dovuti ad altre cause di forza maggiore o di caso fortuito. Fermi gli altri ordinari rimedi ed azioni in caso di inadempimento, nelle ipotesi sopra indicate è esclusa ogni forma di rimborso o indennità ed in deroga a quanto previsto dagli artt. 1463 e 1464 c.c. è espressamente esclusa ogni forma di riequilibrio ove l'impossibilità sopravvenuta della prestazione o della utilizzazione derivi da causa non imputabile (come nei casi sopra esemplificati) al CEIF o alle società ad essi aderenti.

6. Oggetto del contratto è soltanto il trasporto di persone dalla stazione a valle alla stazione a monte del singolo impianto di risalita e/o viceversa. Ogni ulteriore attività (trekking, mountain bike, anche all'interno dei "Bike Park" e strutture simili, ecc.) non è oggetto del contratto ed è intrapresa da ogni singolo soggetto esclusivamente a proprio rischio e pericolo. I sentieri e percorsi non sono di proprietà degli esercenti degli impianti di risalita, i quali dunque non li gestiscono in alcun modo e non provvedono alla loro verifica e/o manutenzione. Il CEIF non è proprietario di alcun "Bike Park" o similare e quindi non è responsabile della gestione e sorveglianza, che competerà esclusivamente ai soggetti gestori e/o proprietari degli stessi. Gli utenti hanno in ogni caso l'obbligo di osservare e rispettare diligentemente le Disposizioni per i Viaggiatori espresse alla partenza di ogni impianto.

7. Il gestore dell'impianto utilizzato declina ogni responsabilità per i danni derivanti dall'uso improprio degli impianti, nonché per le conseguenze di comportamenti illeciti posti in essere dagli utenti durante la loro permanenza sugli impianti. Con l'utilizzo dell'impianto da parte di minori, l'accompagnatore maggiorenne acquirente delle tessere Cortina Vertical Pass e Cortina Bike Pass dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità civili connesse alla sorveglianza del minore, anche nell'uso degli impianti, nonché di attenersi a tutte le disposizioni e normative, nazionali, regionali e provinciali, vigenti in materia. Il trasporto dei minori avviene sotto la tutela, la responsabilità e la vigilanza dell'accompagnatore maggiorenne, con l'esclusione di ogni responsabilità da parte dell'esercente di ciascun impianto di risalita; resta comunque sottointesa la responsabilità da parte dei genitori o di chi ha la legale rappresentanza dei minori per l'uso da parte di quest'ultimi degli impianti di risalita.

8. A ogni richiesta degli addetti agli impianti e degli ispettori, gli utenti dovranno esibire il documento di trasporto e consentire la propria identificazione mediante esibizione di un valido documento di identità. Ove le norme impongano il possesso di una valida certificazione verde COVID-19 o ogni ulteriore documentazione necessaria per l'accesso agli impianti di risalita, l'utente dovrà esibire la stessa al personale adibito ai controlli.

9. Qualsiasi abuso nell'utilizzo dei titoli di viaggio sopra menzionati, comporta il loro ritiro immediato, il loro annullamento o la loro sospensione. Entrambe le tessere a tempo e a valore possono altresì essere ritirate o sospese o annullate dai soggetti competenti al controllo in caso di violazione di leggi nazionali, regionali o provinciali. In caso di abuso con tessere a tempo concesse ai Bambini (K) di età inferiore agli 8 anni, viene bloccata e/o ritirata sia la tessera gratuita, sia quella a cui è stata abbinata al momento dell'acquisto. Ogni abuso verrà perseguito a norma di legge, con riserva di proporre o avviare ogni azione utile a far accertare la responsabilità penale (p.es. per truffa – art. 640 c.p.) e civile del trasgressore. Al fine di dissuadere da utilizzi abusivi delle tessere, presso alcuni impianti di risalita è altresì installato un sistema di videosorveglianza ("Gate Control Camera"). Gli utenti vengono avvertiti dell'esistenza di una videocamera tramite gli appositi cartelli. Presso gli impianti medesimi è inoltre liberamente consultabile la relativa informativa sulla privacy ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.

10. È esclusa qualsiasi forma di sostituzione o rimborso delle tessere a tempo e/o a valore; non vengono sostituite o rimborsate nemmeno, a titolo esemplificativo, tessere inutilizzate, o anche solo parzialmente utilizzate, smarrite, ritirate, bloccate, annullate, sospese o deteriorate deliberatamente salvo i casi espressamente previsti e regolati dall'art. 13.

11. Voucher relativi a tessere a tempo e/o a tessere a valore acquistati online hanno validità nella sola stagione estiva di emissione. L'acquisto delle tessere a tempo e/o a valore non è soggetto al diritto di recesso previsto dal Codice del Consumo (art. 47 e 59 D.Lgs. 206/2005).

12. Solo in caso di infortunio escursionistico o ciclistico su percorsi identificati per mountain bike a fronte di contestuale utilizzo della tessera stagionale valida nel corso della stagione è possibile il parziale rimborso esclusivamente dell'abbonamento stagionale Dolomiti SuperSummer e stagionale Cortina purché l'utente non disponga di una relativa copertura assicurativa. Il rimborso è limitato ai giorni successivi a quelli della riconsegna e richiesta di rimborso. La richiesta, da presentarsi presso gli uffici vendita centrali entro 15 giorni dall'infortunio o, in caso di ricovero ospedaliero dalla dimissione, deve essere corredata dai seguenti documenti:

- supporto materiale del biglietto stagionale Dolomiti SuperSummer o stagionale Cortina;
- copia del certificato medico (redatto da un professionista che eserciti stabilmente in zona, struttura pubblica in loco o dall'ospedale dove è avvenuto il ricovero), comprovante la natura escursionistica o ciclistica dell'infortunio, tale da impedire la prosecuzione dell'attività sportiva.

Gli accompagnatori dell'infortunato non hanno diritto al rimborso. Il rimborso del biglietto stagionale Dolomiti SuperSummer e stagionale Cortina viene determinato dividendo il prezzo complessivo del biglietto stagionale per 20 (considerando quale uso ordinario di tale biglietto la fruizione di 20 giornate) e moltiplicando il prezzo unitario giornaliero così ottenuto per le giornate non godute sino al raggiungimento delle 20 giornate. Conseguentemente lo stagionale utilizzato per almeno 20 giorni non viene rimborsato. L'ammontare delle giornate rimborsabili è comunque limitato alle giornate ancora fruibili nella stagione di emissione la cui durata è specificata all'art. 5.

13. Le tessere del CEIF vengono concesse all'utilizzatore in comodato d'uso. L'utente è responsabile della buona conservazione della tessera, che rimane di proprietà dell'emittente.

14. Cortina Vertical Pass e Cortina Bike Pass, quali documenti di trasporto, necessari ed insostituibili per l'accesso agli impianti di risalita aderenti all'iniziativa e per il trasporto del titolare come descritto all'art. 1, assolvono la funzione di documento fiscale e vanno conservati per tutta la durata del trasporto.

15. I prezzi per l'acquisto delle tessere potranno subire variazioni in caso di eccezionali interventi di ordine fiscale, valutario, economico o sociale nonché in caso di limitazioni della capacità di trasporto emanate per ordine delle Autorità o comunque in caso di altre limitazioni sull'utilizzabilità degli impianti di risalita.

16. I dati personali forniti dagli utenti al momento dell'acquisto delle tessere oppure al momento di accesso e utilizzo dell'impianto di risalita, anche mediante esibizione di validi documenti di riconoscimento, sono trattati esclusivamente al fine di verificare l'identità personale e la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione delle previste tariffe agevolate ed eventualmente per la verifica di validità della certificazione verde COVID-19 o di altra documentazione necessaria per l'utilizzo degli impianti di risalita. La relativa informativa è conforme al regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento di tali dati.

17. Con l'acquisto e/o con l'utilizzo delle tessere del CEIF, l'utente dichiara di conoscere e accettare integralmente le presenti Condizioni Generali di Contratto, disponibili sul sito internet [skipasscortina.com](http://skipasscortina.com).

18. In caso di discrepanze tra le versioni linguistiche delle presenti Condizioni Generali di Contratto, vale e fa fede la versione in lingua italiana delle stesse.

19. Per ogni controversia relativa alla validità ed esecuzione del contratto di trasporto e delle presenti Condizioni Generali di contratto è applicabile il diritto italiano e saranno competenti in via esclusiva i Giudici del Foro di Belluno.

20. Misure precauzionali in relazione alla epidemia SARS-CoV-2: CEIF e le imprese consorziate a questi ultimi sono impegnate ad adottare tutte le misure più opportune per contribuire al contenimento del contagio. Altrettanto essenziale è il comportamento individuale degli utenti che dovranno attenersi scrupolosamente alle prescrizioni e consigli delle Autorità. Ne consegue il divieto di utilizzo degli impianti di risalita in caso di mancato rispetto delle norme e delle prescrizioni, in caso di presenza di sintomi tipici da virus SARS-CoV-2 o di mancanza di dispositivi di protezione individuale, ove obbligatori. È pertanto esclusa ogni forma di responsabilità da parte degli esercenti degli impianti di risalita in caso di contagio. Salvo variazioni. Eventuali variazioni verranno tempestivamente pubblicate sul sito internet skipasscortina.com e contrassegnate da una nuova versione e saranno valide dal momento della pubblicazione per gli acquisti successivi.

**\*SORRY NO BIKE**

